



Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: ORGANIZZ. COMUNI MERCATO E AGRIC. ECOCOMPAT.

DETERMINAZIONE

N. A8921 del 13/09/2011

Proposta n. 18131 del 12/09/2011

Oggetto:

Regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione del 3 settembre 2008, Decreto MIPAF n. 475 del 23 gennaio 2009. Revoca del riconoscimento concesso come organizzazione di operatori del settore oleicolo alla APOF Associazione Provinciale Olivicoltori del Frusinate - FR, Codice di riconoscimento attribuito, 867/08LZ03.

Proponente:

Estensore	DE ANGELIS GENEROSO	_____
Responsabile del procedimento	GENEROSO DE ANGELIS	_____
Responsabile dell' Area	M.G. DE CAROLIS	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: Regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione del 3 settembre 2008, Decreto MIPAF n. 475 del 23 gennaio 2009. Revoca del riconoscimento concesso come organizzazione di operatori del settore oleicolo alla APOF Associazione Provinciale Olivicoltori del Frusinate – FR, Codice di riconoscimento attribuito, 867/08LZ03.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Organizzazioni Comuni di Mercato e Agricoltura Ecocompatibile;

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale e successive modificazioni ed integrazioni";

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, recante "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto di organizzazione n. A6207 del 20 giugno 2011 con il quale viene delegato al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura il potere di adottare determinazioni dirigenziali di competenza del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio, tra le quali i procedimenti relativi al Regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione del 3 settembre 2008;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), e successive modificazioni, che, tra l'altro, a decorrere dal 1° luglio 2008, abroga il Regolamento CE 865/2004;

VISTO il Regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione del 3 settembre 2008, recante le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento, in particolare, l'articolo 2 “Condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo” e l'articolo 3 “ Procedura di riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo”;

VISTO il Decreto MIPAF n. 475 del 23 gennaio 2009, di attuazione del Regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione, concernente le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento;

VISTO il Decreto MIPAF n. 475 del 23 gennaio 2009, di attuazione del Regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione, art. 2 “Condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo”, e più specificatamente il comma 1 lettera a) che prevede le condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, distinte per le tipologie associative, oltre quelle previste all'articolo 2 del Regolamento sono quelle di associare almeno n. 2.500 produttori, ovvero il 2% dei produttori di olive o della produzione media di olio di oliva o di olive da tavola della zona regionale interessata, riferita alle ultime cinque campagne;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 0601 del 30 marzo 2009 concernente “Regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione del 3 settembre 2008, Decreto MIPAF n. 475 del 23 gennaio 2009. Riconoscimento di numero dieci Organizzazioni di operatori del settore oleicolo” con la quale è

stata riconosciuta, ai sensi della citata normativa, tra le altre, la APOF Associazione Provinciale Olivicoltori del Frusinate – FR, Codice di riconoscimento attribuito: 2080/05LZ07;

CONSIDERATO che il Decreto MIPAF n. 475 del 23 gennaio 2009, art. 9 “Controlli”, comma 1, prevede che il Ministero, negli ambiti di competenza, esercita il controllo sulle organizzazioni di operatori, ad intervalli regolari ed almeno una volta ogni due anni, per verificare la permanenza delle condizioni richieste per il riconoscimento, comma 2, lettera a), il quale prevede che il Ministero procede, previa diffida, alla revoca del riconoscimento, nei casi, tra gli altri, di perdita di uno o più requisiti previsti per il riconoscimento, ed infine, comma 3, che prevede che le procedure e le decisioni di cui ai commi 1 e 2 sono analogamente applicate dalle Regioni e dalle Province autonome nei confronti delle organizzazioni di operatori riconosciute, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere b) e c) del Decreto;

VISTA la nota prot. n. 37801/DA/10//13 del 22 novembre 2010 con quale la Regione Lazio richiedeva alle OP riconosciute dalla Regione Lazio, con Determinazione n. C0601 del 30 marzo 2009, come organizzazioni di operatori del settore oleicolo, di predisporre, così come previsto dagli articoli 3 e 9 del Decreto Mipaf 475 del 23 gennaio 2009, idonea documentazione atta a verificare la permanenza delle condizioni richieste per il riconoscimento, ovvero una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 75 del DPR 28.12.2000, n. 445 attestante la consistenza organizzativa ed operativa, così come previsto dall’allegato 3 al Decreto Mipaf 475 del 23 gennaio 2009, oltre che, per le organizzazioni di produttori olivicoli di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) del Decreto, l’elenco degli associati in estratto autentico dal libro sociale, ed anche su supporto magnetico;

VISTA la nota prot. n. 57927/DA/10/13 del 22 novembre 2010, con la quale la Regione Lazio comunicava alla APOF Associazione Provinciale Olivicoltori del Frusinate – FR, che non risultava essere pervenuta nessuna documentazione richiesta con la citata la nota prot. n. 37801/DA/10//13 del 22 novembre 2010;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 102657/DA/10/13 del 08.03.2011, la Regione Lazio invitava la APOF Associazione Provinciale Olivicoltori del Frusinate, a fornire, entro 10 giorni dalla data di ricezione della citata nota, la documentazione necessaria alla verifica della permanenza delle condizioni richieste per il riconoscimento così come previsto dagli articoli 3 e 9 del Decreto Mipaf 475 del 23 gennaio 2009, e che in caso contrario, si procederà, senza ulteriore comunicazione, alla revoca del riconoscimento ottenuto con Determinazione n. C0601 del 30 marzo 2009 come organizzazione di operatori del settore oleicolo;

PRESO ATTO che trascorsi i 10 giorni dalla ricezione della suddetta nota prot. n. 102657/DA/10/13 del 08.03.2011, non è pervenuta alcuna comunicazione da parte della APOF Associazione Provinciale Olivicoltori del Frusinate – FR, circa la volontà di produrre la documentazione richiesta;

RITENUTO di dover procedere alla revoca del riconoscimento concesso con determinazione dirigenziale n. 0601 del 30 Marzo 2009 come organizzazione di operatori del settore oleicolo, alla APOF Associazione Provinciale Olivicoltori del Frusinate – FR, Codice di riconoscimento attribuito, 867/08LZ03, con sede in Frosinone, Via F. Brighindi, 39, per mancata trasmissione della documentazione necessaria ai fini dei controlli sul mantenimento dei requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione del 3 settembre 2008 e dagli articoli 3 e 9 del Decreto Mipaf 475 del 23 gennaio 2009;

DETERMINA

ai sensi della normativa e delle disposizioni specificate in premessa,

Di revocare il riconoscimento concesso con determinazione dirigenziale n. 0601 del 30 Marzo 2009, come organizzazione di operatori del settore oleicolo, alla APOF Associazione Provinciale Olivicoltori del Frusinate – FR, Codice di riconoscimento attribuito, 867/08LZ03, con sede in Frosinone, Via F. Brighindi, 39, per mancata trasmissione della documentazione necessaria ai fini dei controlli sul mantenimento dei requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione del 3 settembre 2008 e dagli articoli 3 e 9 del Decreto Mipaf 475 del 23 gennaio 2009;

Di notificare la presente determinazione dirigenziale alla APOF Associazione Provinciale Olivicoltori del Frusinate, con sede in Frosinone, Via F. Brighindi, 39, e di trasmetterne copia all'Organismo Pagatore AGEA ed al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

La presente determinazione dirigenziale verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura www.agricoltura.regione.lazio.it.

Avverso tale provvedimento, la APOF Associazione Provinciale Olivicoltori del Frusinate – FR, potrà presentare ricorso amministrativo al TAR entro 60 giorni dalla ricezione della presente Determinazione di revoca del riconoscimento o dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, oppure potrà presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla ricezione della presente determinazione o dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore Regionale Agricoltura
Roberto OTTAVIANI